

# A.I. JUDGE

L'idea del giudice-automa nacque infatti con la concezione formale del diritto sviluppata da Montesquieu, il quale immaginava l'organo votato all'applicazione delle leggi come un «être inanimé», "spersonalizzato", con il compito di mero esecutore delle disposizioni redatte dall'assemblea legislativa eletta dal popolo

- gli strumenti di **Online Dispute Resolution** sono ormai ampiamente utilizzati per comporre controversie in via totalmente automatica
- primi tentativi di introdurre gli algoritmi predittivi nel processo allo scopo di orientare le decisioni dei giudici sono stati esperiti (anche se con esito fallimentare) ;
- sempre con maggiore convinzione alcuni studiosi, ricercatori e membri delle istituzioni guardano all'intelligenza artificiale come a uno strumento in grado non solo di assistere, ma persino di sostituire il giudice
- veri e propri progetti di "robot-giudici", come quello lanciato dal Ministero della Giustizia estone nel 2019

## LA TENTAZIONE DELLA A.I. JUSTICE

- Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che nelle sue "Linee guida sulla cybergiustizia", ha evidenziato il pericolo che l'uso di software di analisi di precedenti giurisprudenziali da parte dei giudici possa minarne la capacità discrezionale e soprattutto l'indipendenza

## I TIMORI DELLA CEPEJ

- Dopo la crisi del formalismo giuridico, la prospettiva offerta dal ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe essere quella di un ritorno all'antico: l'aspirazione alla decisione come atto "meccanico", scevro da componenti soggettive e irrazionali, realisticamente superata già dal secolo scorso, potrebbe tornare attuale grazie all'impiego degli algoritmi
- la diffidenza nei confronti **dell'arbitrio del giudice** (e tali anche, forse, la fiducia e l'entusiasmo per la macchina) che ben prima della nascita dell'intelligenza artificiale e della sua introduzione in ambito giuridico si immaginava di trasformare, metaforicamente, il decidente in un "automa".

**PERCHE' A.I. JUDGE**

à Max Weber sosteneva che una delle condizioni necessarie allo sviluppo del moderno capitalismo fosse l'esistenza di un diritto «calcolabile in modo simile ad una macchina

Norberto Bobbio scrive: «dall'epoca del cosiddetto feticismo legislativo molta acqua è passata sotto ai ponti, e nessuno crede più seriamente al giudice come automa»: ormai è universalmente accettato che l'attività della giurisprudenza è sempre inevitabilmente creativa, e che l'ideale meccanicistico del giudice **bouche de la loi** è irrealizzabile

## JEROME FRANK

Jerome Frank,, fortemente influenzato dalle teorie psicanalitiche di Freud , esasperò l'importanza dei fattori psicologici e soggettivi nella decisione del giudice, affermandone l'assoluta irrazionalità e imprevedibilità

radicale scetticismo dei fatti, secondo il quale l'accertamento giudiziale sarebbe totalmente dipendente dalla soggettività di chi partecipa al processo: testimoni, imputati, parti, periti e giudici.

Come per ogni essere umano, la loro visione è infatti influenzata da una grande quantità di fattori , come il carattere, le preferenze personali , le simpatie e i ricordi , i preconcetti e le esperienze passate, che viziano irrimediabilmente la loro percezione della realtà esterna e la ricostruzione dei fatti.

Secondo Jerome Frank, dunque, la decisione sarebbe assolutamente imprevedibile, la verità processuale una pura finzione e la certezza del diritto un mito.

I più accreditati studi di psicologia cognitiva sembrano confermare le tesi del giurista americano. La ricerca ha infatti dimostrato che le euristiche, o "scorciatoie del pensiero" naturalmente operate dalla mente umana, indispensabili per apprendere e "organizzare" rapidamente il mondo circostante, possono facilmente determinare distorsioni cognitive ed errori .

Suggerimento che l'idea di un "robot-giudice" che preveda di affidare a un sistema di machine learning il compito di decidere

È vero che la produzione automatizzata delle sentenze consentirebbe di ridurre i tempi dei processi, risolvendo il grave problema dell'ingolfamento del sistema giudiziario, e di sottrarre le decisioni alle valutazioni discrezionali dei giudici, rendendole meno variabili e disomogenee e quindi più coerenti e prevedibili

Tuttavia, è pacifico che solo su tale base non è possibile affidare la decisione giudiziaria a strumenti che sono sostanzialmente inadatti a tale scopo.

**SI PUO' AFFIDARE IL COMPITO  
GIUDICANTE AD UNA MACCHINA?**

Costruiti per effettuare previsioni statistiche e non per decidere, gli strumenti di giustizia predittiva operano, peraltro, tramite un approccio meramente quantitativo.

Alcuni software, certamente, sono molto sofisticati, in grado di apprendere da grandi volumi di dati in maniera efficiente e di raggiungere risultati anche più accurati rispetto a quelli umani (come è emerso, per esempio, dalla storica competizione tra un gruppo di cento esperti avvocati e l'algoritmo predittivo Case Cruncher Alfa ), ma funzionano pur sempre individuando connessioni tra ricorrenze lessicali presenti nel testo delle sentenze, senza comprenderne il significato.

Un esempio che può rendere chiaro questo aspetto è il sistema sviluppato nel 2016 dall'University College of London (UCL), che è stato in grado di prevedere correttamente le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 79% dei casi , ma attraverso la tecnica del **natural language processing**, attraverso la quale ha individuato le connessioni intercorrenti tra il dispositivo (violazione o non violazione) e alcuni termini ricorrenti.

## ESPERIMENTI DI PREVISIONI STATISTICHE



# I SOFTWARE PREDITTIVI

Anche i software che non fanno uso del natural language processing funzionano in modo simile: a partire da parametri stabiliti dall'utilizzatore e predeterminati dal programmatore (per esempio, in una domanda di divorzio, si potrebbe trattare della durata del matrimonio, del reddito dei coniugi, della presenza di un adulterio e dell'importo dell'assegno di mantenimento concesso), isolano le decisioni presentanti le caratteristiche selezionate e ne elaborano delle statistiche riguardanti le probabilità di successo dell'una o dell'altra parte, i possibili costi processuali o l'ammontare di un eventuale risarcimento

- Tra i più diffusi programmi predittivi di “assistenza legale” possono essere citati, per esempio, il **Watson/Ross dell'IBM**, in grado di interagire con gli operatori giuridici, svolgere ricerche tra migliaia di documenti legali e monitorare mutamenti giurisprudenziali, il **Legal Analytics** di Lex Machina, disegnato per orientare l'azione e le strategie dei difensori

**Programmi predittivi**

È proprio questo il rischio che si corre nel fraintendere la possibile funzione dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario: se non l'azzeramento, comunque un potente condizionamento del risultato giudiziale determinato dall'impiego, anche solo indiretto, dei sistemi predittivi.

Questi, infatti, potrebbero indurre il giudicante ad appiattirsi sull'esito pronosticato dalla macchina, uniformandosi alla previsione statistica più accreditata, abdicando, così, completamente al suo ruolo

**Il rischio dei sistemi predittivi**



**Nel 2002 usciva in Italia il film di Spielberg tratto dal racconto di Philip K. Dick: molte di quelle intuizioni spiegano perché anche oggi i "precog" basati sull'intelligenza artificiale sono una soluzione inutile e sbagliata.**

?

Quale soluzione alla decisione EMOTIVA